

## UNIONI CIVILI

**1) Legge 20.05.2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e discipline delle convivenza”**

**2) DPCM n.144 del 23 .07.2016, n.144 Regolamento recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civili ai sensi dell'art.1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n.76. - Adempimenti degli ufficiali di stato civile.**

La citata normativa disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto e definisce gli adempimenti degli ufficiali di stato civile;

Per la costituzione dell'unione civile, ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

l'iter procedurale si divide in 2 fasi:

- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

### **Processo verbale:**

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

- Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Il processo verbale redatto dall'ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

### **La costituzione dell'unione:**

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
- scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell'unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel comune di Canosa di Puglia sono invitate a contattare l'ufficio dello stato civile sito in Piazza Martiri 23 maggio n.15 indirizzo pec:[ufficiodemografici@pec.comune.canosa.bt.it](mailto:ufficiodemografici@pec.comune.canosa.bt.it), mail:[m.gerardi@comune.canosa.bt.it](mailto:m.gerardi@comune.canosa.bt.it) contatti telefonici:0883610243 – 0883610224 -0883610271

è possibile scaricare la modulistica inerente l'argomento collegandosi al sito istituzionale [www.comune.canosa.bt.it](http://www.comune.canosa.bt.it) /uffici/uffici demografici/stato civile, oppure ritirarla presso il medesimo ufficio.

### **La costituzione dell'unione potrà essere formalizzata presso:**

- **l'ufficio di Stato civile** (Piazza Martiri 23 Maggio,n.15);
- **la Sala Consiliare** ( “ “ );
- **Sala degli Specchi presso Palazzo Casieri** ( Via Varrone )

## LE CONVIVENZE DI FATTO

- La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune .
- Le istruzioni ministeriali chiariranno con quale modalità i soggetti interessati dovranno formalizzare presso l'ufficio anagrafe l'intenzione di costituire una convivenza di fatto

- **- Diritti**

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

- 

- **- Potere di rappresentanza**

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

- **- Diritti inerenti la casa**

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”

- **- Diritti all'assegnazione della casa popolare**

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

- **- Impresa familiare**

Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

- - **Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno**

E' esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

- - **Risarcimento del danno**

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite."

- - **Il contratto di convivenza**

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza .

Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico . Copia dell'accordo sarà trasmesso all'ufficio anagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive.

- - **Contenuto del contratto**

Il contratto può contenere:

- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza

- - **Nullità del contratto di convivenza**

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte

- - **Risoluzione del contratto di convivenza**

Il contratto di convivenza si risolve per:

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
- La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle

forme dell'atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato

- **- Il diritto agli alimenti**

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 secondo comma del c.c." (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli).

Il giudice può obbligare l'ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall'art. 433 cc. non siano in grado di farlo.

In base all'articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

I cittadini interessati alla convivenza di fatto possono contattare l'ufficio anagrafe sito in Piazza Martiri 23 maggio n.15 indirizzo pec:[anagrafe@pec.comune.bt.it](mailto:anagrafe@pec.comune.bt.it), mail:[m.gerardi@comue.canosa.bt.it](mailto:m.gerardi@comue.canosa.bt.it) contatti telefonici :0883610243 – 0883610240 – 0883610249 è possibile scaricare la modulistica inerente l'argomento collegandosi al sito istituzionale [www.comune.canosa.bt.it](http://www.comune.canosa.bt.it) /uffici/uffici demografici/anagrafe, oppure ritirarla presso il medesimo ufficio.